


**PESCARA GAS CON SOCIO UNICO****VERBALE DI DETERMINA**

L'Amministratore Unico,

VISTO il proprio verbale di determinazione del 7 agosto 2014, con cui si è provveduto alla aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Pescara alla CPL Concordia società cooperativa di Modena, per la durata di 10 anni;

VISTO il relativo contratto di appalto stipulato il 18 febbraio 2015 con atto per notar Antonio Mastroberardino di Pescara, repertorio n. 173301, raccolta n. 44231, prevedente il 30 maggio 2015 quale data di consegna degli impianti al nuovo affidatario del servizio;

ESAMINATO il provvedimento in data 24 aprile 2015 del Prefetto di Modena, protocollo n. 23741/2015/Area1/Antimafia/white list, con il quale, a seguito degli accertamenti di rito, nei confronti di CPL Concordia società cooperativa, veniva disposto il rigetto della richiesta di rinnovo di iscrizione negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 5 bis del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dall'art. 11 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, avente anche valore di interdittiva antimafia;

ESAMINATO altresì il provvedimento in data 21 maggio 2015 del Prefetto di Modena, con cui è stata disposta la straordinaria e temporanea gestione della società cooperativa CPL Concordia con contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa stessa, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con riferimento esclusivamente ai contratti pubblici di appalto ed alle concessioni di natura pubblica in corso di esecuzione ovvero di completamento e tuttora in essere di cui detta società la CPL Concordia è titolare;

CONSIDERATO che, secondo quanto dispone l'art. 94 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), qualora la sussistenza degli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, dando luogo all'adozione di interdittiva antimafia, la stazione appaltante recede dal contratto, salvo il caso che l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi;

PRESO ATTO che, per le ragioni sin qui evidenziate, va di conseguenza pure disposto l'annullamento d'ufficio del precedente verbale di determinazione in data 7 agosto 2014 di aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del servizio alla CPL Concordia società cooperativa di Modena;

TENUTO CONTO che il contratto 18 febbraio 2015 stipulato con CPL Concordia non ha avuto un principio di esecuzione e che la continuità nella gestione del servizio può essere assicurata prorogando l'affidamento temporaneo al gestore uscente CEIE POWER s.p.a. di Guardiagrele sino alla definizione della procedura ad evidenza pubblica, per la quale appare opportuno attendere l'imminente esito del giudizio R.G. n. 1236/2015 pendente dinanzi al Consiglio di Stato, Sez. V, che verrà discusso all'udienza pubblica del 9 giugno 2015, avente ad oggetto tra l'altro l'impugnazione del provvedimento di esclusione adottato nei confronti del concorrente costituendo RTI CEIE POWER s.p.a. – CEIT Impianti s.r.l.;

CONSIDERATO pertanto che il provvedimento 21 maggio 2015 del Prefetto di Modena, di nomina dei commissari straordinari, limitato ai contratti pubblici di appalto ed alle concessioni di natura pubblica in corso di esecuzione ovvero di completamento e tuttora in essere di cui la CPL Concordia è titolare, non impedisce il legittimo e doveroso esercizio del recesso dal contratto 18 febbraio 2015, che non ha ancora avuto principio di esecuzione;

RILEVATO che non sussiste la necessità del previo intervento della comunicazione di avvio del procedimento in occasione dell'emissione dell'informativa interdittiva e dei conseguenti provvedimenti incidenti sul rapporto amministrativo e sul contratto a valle, poiché trattasi di procedimenti in materia di tutela antimafia, come tali caratterizzati intrinsecamente da riservatezza ed urgenza, nonché di carattere evidentemente vincolato, essendo esclusa ogni discrezionalità da parte della stazione appaltante;

VISTI in particolare gli articoli 94 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) e 247 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice Appalti);

#### DELIBERA

- di recedere dal contratto di appalto stipulato con la CPL Concordia società cooperativa il 18 febbraio 2015 con atto per notar Antonio Mastroberardino di Pescara, repertorio n. 173301, raccolta n. 44231;
- di annullare d'ufficio il proprio verbale di determinazione in data 7 agosto 2014, di aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Pescara alla CPL Concordia società cooperativa.

Pescara, li 22 maggio 2015

L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Dott. Tullio Tonelli)

